



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E  
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 186	di data 15/11/22

**Oggetto: ART. 175 COMMA 5 - QUATER, LETTERA C) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M.. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 PER APPLICAZIONE DELLA QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2021**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126

richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

premessi che la stessa L.P. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";

richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

pagina 1/4

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2022-2024;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 di data 28 aprile 2022 di approvazione del Rendiconto 2021 è stato determinato l'avanzo vincolato definitivo risultante al termine dell'esercizio finanziario 2021 per l'importo complessivo pari ad Euro 2.944.405,71 (Euro 294.414,83 derivante da vincoli da leggi e dai principi contabili, Euro 1.162.028,55 derivante da trasferimenti ed Euro 1.487.962,33 derivante da altri vincoli);

considerato altresì che in sede di bilancio di previsione si era provveduto ad applicare avanzo vincolato pari ad euro 528.094,55 (euro 198.750,00 derivante da vincoli da trasferimenti ed euro 329.344,55 derivante da altri vincoli);

considerato che nel corso dell'esercizio 2022 si è provveduto ad applicare al bilancio di previsione 2022 avanzo vincolato con provvedimenti dirigenziali per l'importo complessivo di Euro 111.581,49 (specificatamente Euro 88.883,05 vincolato da altri vincoli, Euro 19.713,44 vincolato da trasferimenti correnti ed Euro 2.985,00 vincolato da leggi e principi contabili);

rilevato inoltre che si è provveduto ad applicare al bilancio di previsione 2022 avanzo di amministrazione vincolato per l'importo di Euro 635.772,49 (precisamente Euro 519.979,55 vincolato da altri vincoli, Euro 75.102,81 vincolato da leggi e principi contabili ed Euro 40.690,13 vincolato da trasferimenti);

verificato che stante quanto premesso ai precedenti paragrafi l'avanzo vincolato applicato complessivamente al bilancio di previsione risulta pari ad Euro 1.275.448,53;

preso atto che l'art. 175, comma 5-quater, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. stabilisce la competenza del Responsabile del Servizio finanziario in tema di variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivante da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3 quinquies;

visto l'art. 187, comma 3-quinquies del D.Lgs. 267/2000 e s.m. secondo cui [...] *le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate, possono essere disposte dai Dirigenti se previsto dal Regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal Responsabile finanziario [...]*;

considerato che è necessario finanziare sull'esercizio 2022 il riversamento alla PAT della rata 2021 relativa alla restituzione del contributo per acquisto alloggio dovuto dal beneficiario decaduto dal beneficio concesso, già incassata dal Comune e non ancora riversata alla PAT;

visto che il Servizio Risorse Finanziarie e patrimoniali richiede di applicare al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, per l'esercizio 2022, la quota vincolata del risultato di amministrazione, per la somma di euro 3.204,48, relativa ad entrate vincolate derivanti da altri vincoli;

considerato che si rende necessario procedere alla variazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, per l'esercizio 2022, applicando l'avanzo vincolato per la somma complessiva di Euro 3.204,48 a favore del seguente capitolo di spesa:

**MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**  
**PROGRAMMA 6 – INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**

## TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE

### MACROAGGREGATO 5 – Altre spese in conto capitale

- cap. 7203 "INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (GESTIONE ASSOCIATA) " - P.Fin. U.2.05.04.02.001 - Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso: + euro 3.204,48;

rilevato che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000, non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione sulla presente variazione di bilancio;

considerato che, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il responsabile economico-finanziario è preposto, tra l'altro, alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione;

dato atto che la presenta proposta di modifica non altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

visto il controllo sugli equilibri finanziari come disciplinato anche dall'art. 27 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.12.2016 n. 136;

visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2016 n. 6;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022 - 2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale di data 30.12.2020 n. 87/2020/05 - Prot. C\_L378|S005|306169 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

### d e t e r m i n a

- di approvare, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater , lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., per le motivazioni in premessa illustrate, la variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, consistente nell'applicazione della quota di avanzo vincolato per l'importo di euro 3.204,48 derivante da stanziamenti di bilancio degli esercizi precedenti corrispondenti a entrate vincolate (vincoli derivanti da altri vincoli), variando gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, sia di competenza che di cassa, così come indicato nell'Allegato n. 1 – Variazione di bilancio elaborato dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali – Ufficio Bilancio, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e patrimoniali,

pagina 3/4

- forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione;
- di prendere atto che le variazioni apportate di cui al precedente punto 1. rispettano il pareggio finanziario così come risultante dall'Allegato n. 2 – "Quadro generale riassuntivo" e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti così come risultante dall'Allegato n. 3 – "Equilibri di bilancio" entrambi elaborati dal Servizio Risorse Finanziarie e patrimoniali – Ufficio Bilancio, di cui agli art. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. nei quali si richiama la presente, che, firmati dal Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e patrimoniali formano parte integrante ed essenziale della presente determinazione;
  - di variare conseguentemente, ai sensi dell'art. 175, comma 9, il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 così come risulta dall'Allegato n. 4 – Variazione al Piano Esecutivo di Gestione, elaborato dal Servizio Risorse Finanziarie e patrimoniali – Ufficio Bilancio, nel quale si richiama la presente, che, firmato dal Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e patrimoniali forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione;
  - di dare comunicazione della presente determinazione alla Giunta comunale ed al Consiglio comunale.

Allegati in formato elettronico

Allegato n. 1 - Variazione di bilancio

Allegato n. 2 - Quadro generale riassuntivo

Allegato n. 3 - Equilibri di bilancio

Allegato n. 4 - Variazione Piano Esecutivo di Gestione

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 15/11/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E  
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 186	di data 15/11/22

**Oggetto: ART. 175 COMMA 5 - QUATER, LETTERA C) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M.. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 PER APPLICAZIONE DELLA QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2021**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 15 novembre 2022